

RISPOSTA CHIARIMENTO 1

Servizio di indagini geognostiche, prove su conglomerato cementizio semplice e armato, prove su acciaio da cemento armato ed ulteriori indagini e prove di laboratorio compresa assistenza muraria presso l'ospedale San Bassiano a Bassano del Grappa).

Chiarimento 1

In merito alla manifestazione di interesse in questione, è pervenuta da un operatore economico una richiesta di chiarimenti di cui al testo seguente:

Richiesta chiarimento 1

Con la presente si manifesta la richiesta di chiarimento circa il punto 8.3 a) dell'avviso di manifestazione di interesse in oggetto al seguente capoverso: "essere in possesso di autorizzazione ai sensi dell'art. 59 comma 2 lett. c-bis del D.P.R. 380/2001 relativa ai laboratori per prove e controlli sui materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti come da Circolare del Consiglio Superiore dei lavori Pubblici 633/STC del 3 dicembre 2019."

Premesso che

- non vi è alcun obbligo di legge di affidare l'esecuzione delle "prove e controlli su materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti" ai soli laboratori ai sensi dell'art. 59 comma 2 lett. c-bis del D.P.R. 380/2001, giacché la normativa, senza in alcun modo circoscrivere i soggetti abilitati ad effettuare le prove, ha previsto unicamente la possibilità che il Ministero possa autorizzare i laboratori o le società interessate all'esecuzione delle prove;
- la normativa tecnica sulle costruzioni non prevedeva, né prevede, alcuna esclusiva in favore dei laboratori dell'art. 59 comma 2 lett. c-bis ad effettuare le prove sulle costruzioni esistenti, né contiene alcuna disciplina con riguardo ai prelievi di materiale;
- a causa del periodo pandemico, le prime autorizzazioni ai sensi dell'art. 59 comma 2 lett. c-bis del D.P.R. 380/2001 sono state rilasciate solo a poche decine di laboratori su tutto il territorio nazionale nel mese di gennaio 2022. Numerose altre autorizzazioni sono in corso di accreditamento ma non ancora autorizzate. Restringere così il mercato solo ad alcuni soggetti risulterebbe contro la libera concorrenza;
- secondo l'attuale normativa tecnica per le costruzioni, per quanto riguarda l'esecuzione di prove non distruttive con particolare riferimento alla presente manifestazione di interesse (prove magnetometriche, prove sclerometriche, prove ultrasoniche) non è prevista l'iscrizione ad albi specifici e non è previsto il rilascio di una autorizzazione specifica come quella ai sensi dell'art. 59 comma 2 lett. c-bis del D.P.R. 380/2001;
- alla luce delle due recenti sentenze del tribunale Tar del Lazio (Roma, n.3132 e 3134, datate 18 marzo 2022 in materia di prove sulle costruzioni esistenti e conseguenti verifiche con prelievi da parte dei laboratori autorizzati), ove viene ritenuto fondato ed accolto il ricorso che le linee guida sui ponti e le NTC2018, con le relative circolari del CCSLP, sono illegittime dove dispongono che le prove ed i controlli sui materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti devono essere effettuate e certificate da un laboratorio di cui all'articolo 59 del dpr 380/2001, dotato di specifica autorizzazione, e non possono essere effettuate da un professionista tecnico, e che le prove di accettazione e le eventuali prove complementari, compresi i carotaggi, devono essere eseguite e certificate esclusivamente dagli stessi laboratori specializzati. Vista la natura delle prove non distruttive si ritiene quindi discriminatorio introdurre un requisito come quello al paragrafo 8.3a) della presente manifestazione di interesse;
- la direttiva 2014/24/UE prevede, con riferimento alle capacità tecniche e professionali, che "le amministrazioni aggiudicatrici possono imporre requisiti per garantire che gli operatori economici possiedano le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità" (art. 58, paragrafo 4);
- In materia di certificazioni di qualità è stato rilevato, sulla base del principio normativo di equipollenza, che non possa essere escluso l'offerente che possieda una "certificazione equivalente" e dimostri che il prodotto offerto ha caratteristiche tecniche perfettamente corrispondenti allo specifico standard richiesto (ANAC - Rassegna ragionata in tema di requisiti speciali di partecipazione negli affidamenti di servizi e forniture - parere di precontenzioso di cui alla delibera n. 333 del 28 marzo 2018).

RISPOSTA CHIARIMENTO 1

- In data 3 maggio 2019 è stata pubblicata la prassi di riferimento UNI/PdR 56:2019 “Certificazione del personale tecnico addetto alle prove non distruttive nel campo dell’ingegneria civile” che definisce i principi, i criteri e le procedure per la gestione delle attività relative alla certificazione del personale tecnico di livello 1, 2 e 3 addetto alle prove non distruttive nel campo dell’ingegneria civile, inclusi i beni culturali e architettonici.

- nella Circolare del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici - Servizio Tecnico Centrale n.633/STC del 3 dicembre 2019 “Criteri per il rilascio dell’autorizzazione ai Laboratori per prove e controlli sui materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti” di cui all’art. 59, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001, viene richiesta tra i requisiti la certificazione della competenza di “Livello 3” (per il Direttore del Laboratorio) e di “Livello 2” (per gli Sperimentatori), nelle specifiche prove non distruttive oggetto dell’autorizzazione, rilasciata da organismo di certificazione accreditato secondo la UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2012;

- Il presente operatore economico, per le suddette prove non distruttive presenti nella manifestazione di interesse, oltre a possedere esperienza decennale nell’esecuzione delle stesse è in possesso delle certificazioni di livello 3 (massimo) ai sensi della UNI/PdR 56:2019 nelle metodologie indicate.

Inoltre il presente operatore economico è anche centro d’esame per l’ente certificatore RINA SERVICES SPA per la formazione e certificazione del personale tecnico addetto alle prove non distruttive nel campo dell’ingegneria civile;

- Il presente operatore economico ha eseguito recentemente (anni 2021-2022), per stazioni appaltanti afferenti ad aziende sanitarie presenti nella regione veneto, le medesime tipologie di indagini indicate nella presente manifestazione di interesse senza avere l’obbligo di presentare alcuna certificazione o autorizzazione ministeriale in quanto la normativa tecnica non prevede tale requisito.

Si chiede pertanto se, vista la natura delle prove non distruttive da eseguirsi, in sostituzione del requisito "essere in possesso di autorizzazione ai sensi dell’art. 59 comma 2 lett. c-bis del D.P.R. 380/2001 relativa ai laboratori per prove e controlli sui materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti come da Circolare del Consiglio Superiore dei lavori Pubblici 633/STC del 3 dicembre 2019." possa essere ritenuto valido il possesso di certificazioni di livello 3 ai sensi della prassi di riferimento UNI/PdR 56:2019 nelle metodologie:

ultrasonora (UT)

sclerometrica (SC)

magnetometrica (MG)

o in alternativa

essere in possesso di autorizzazione ai sensi dell’art. 59 comma 2 lett. B del D.P.R. 380/2001 con personale certificato ai sensi della UNI/PdR 56:2019,

nel rispetto dei principi di proporzionalità, ragionevolezza, libera concorrenza e non discriminazione.

Risposta chiarimento 1

In relazione alla segnalazione ricevuta, facendo riferimento al punto 8.3 a) dell’avviso di manifestazione di interesse in oggetto, considerato che l’art. 59 comma 3 del DPR 380/2001 definisce l’attività dei laboratori quale “servizio di pubblica utilità”, si comunica che questa Azienda ha esaminato i contenuti della questione, addivenendo alle considerazioni di seguito.

La lettura della normativa vigente porta a concludere che sia obbligatorio per gli operatori economici che intendono effettuare la tipologia di prove di cui all’oggetto, essere in possesso della autorizzazione di cui all’art. 59 del DPR 380 comma 2 lettera C-bis, motivo fondante degli atti di impugnazione presso il TAR delle stesse prescrizioni normative.

Di tali sentenze si prende atto, osservando tuttavia che esse allo stato potrebbero essere oggetto di impugnazione e rimanendo pertanto ad oggi prevalente il dettame normativo.

Peraltro, essendo l’importo in appalto ricompreso entro le soglie per le quali il Codice dei contratti ammette la procedura di affidamento diretto, si fa presente che:

- la scelta che questa Azienda ha operato nel pubblicare un avviso di manifestazione di interesse va nella direzione della apertura al mercato;

RISPOSTA CHIARIMENTO 1

- da una verifica preventivamente effettuata sul numero di operatori economici attualmente autorizzati, lo stesso è tale da garantire, in relazione alle caratteristiche del servizio oggetto della presente procedura, i principi di libera concorrenza, adeguatezza e proporzionalità;
- i riscontri fin qui avuti alla manifestazione di interesse pubblicata il 19/04/2022 confermano un'adeguata partecipazione;
- la scelta dei requisiti rimane nella facoltà della Stazione Appaltante.

In relazione a questo ultimo punto, si richiama infine l'estratto della recente Nota illustrativa ANAC relativa al bando tipo n.1/12021 di recente pubblicazione, che qui si cita testualmente:

“È facoltà della Stazione appaltante la richiesta di eventuali certificazioni ritenute necessarie per lo svolgimento dei servizi o della fornitura. in virtù della discrezionalità che connota l'azione amministrativa ed è espressamente ammessa dall'articolo 87 del Codice, con l'avvertenza che possono essere considerati legittimi i requisiti richiesti dalla lex specialis che, pur essendo ulteriori e più restrittivi di quelli previsti dalla legge, rispettino il limite della logicità, della ragionevolezza e siano pertinenti e congrui rispetto all'oggetto del contratto”.

Pertanto, ritenendo con il proprio operato di garantire la salvaguardia dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, e una adeguata partecipazione del mercato, si confermano interamente le richieste di requisiti tecnici e professionali già espressi nell'avviso di manifestazione di interesse.